

CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)

La nuova **carta d'identità elettronica** è il nuovo documento di identificazione per cittadini italiani, comunitari e stranieri, rilasciato al posto della vecchia carta d'identità cartacea, la quale può essere emessa solo in casi di comprovata urgenza.

La **CIE** è prodotta in formato tessera, dotata di microchip contactless e contenente il codice fiscale, permetterà di essere utilizzata per tutti i principali servizi telematici erogati dalla Pubblica Amministrazione. Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno.

Si precisa che le carte d'identità cartacee già in possesso dei cittadini continueranno ad avere validità sino alla loro naturale scadenza.

La nuova **Carta di Identità Elettronica (CIE)** ha funzioni di identificazione del cittadino a titolo di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea ed in quelli in cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi.

La validità della **C.I.E. per i maggiorenni è di 10 anni** e la scadenza è corrispondente al giorno e al mese di nascita del titolare immediatamente successivo al termine dei 10 anni; La validità della **C.I.E. per i minori** di età inferiore a 3 anni è di 3 anni e per i minori di età compresa tra i tre e i 18 anni è di 5 anni;

La carta d'identità non va rinnovata in seguito a variazioni di domicilio, di stato civile o di professione. Può essere comunque rinnovata a partire da 180 giorni precedenti la scadenza.

Il Comune rilascerà di regola **solo la carta di identità elettronica**, che sostituisce obbligatoriamente il tradizionale documento cartaceo.

La **CIE** è un documento tecnologicamente avanzato e difficilmente falsificabile; pertanto il Ministero dell'Interno, seguendo gli impegni con l'Unione Europea, ha previsto per i Comuni, con la circolare 4/2017, il rilascio esclusivo del documento digitale, salvo i casi di comprovata urgenza.

I cittadini interessati possono recarsi presso l'Ufficio Anagrafe per la richiesta di CIE tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Normativa di riferimento

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA TULPS. Art.3.

LEGGE 16 giugno 1998, n. 191 - Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica. Art. 2 comma 4.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437 - Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Art. 1.

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. Art. 64, Art. 65.

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7 - Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Art. 7 vices-ter, Art. 7 vices-quater.

DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni atte garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. Art. 10.

DECRETO 23 dicembre 2015. -Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica.

DECRETO 25 maggio 2016. - Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi dell'art. 7-vices quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

COME RICHIEDERLA

La **CIE** è rilasciata ai cittadini italiani, comunitari e stranieri residenti nel Comune di SAN CHIRICO NUOVO (per i non residenti ma dimoranti nel Comune occorre chiedere il nulla osta al rilascio al comune di residenza).

PER IL RILASCIO OCCORRE ESSERE MUNITI DI:

fototessera recente;

vecchia carta d'identità scaduta o in scadenza (è possibile chiedere il rinnovo da 180 giorni prima della scadenza) o altro documento di riconoscimento (documento con fotografia emesso da amministrazione italiana);

tessera sanitaria contenente codice fiscale;

denuncia di furto o di smarrimento effettuata presso carabinieri/questura in caso di furto o smarrimento;

per i minorenni, presenza di almeno uno dei genitori e per l'espatrio, assenso di entrambi i genitori. Se uno dei genitori non può presentarsi, consegnare all'altro genitore l'apposito modello sottoscritto con fotocopia del proprio documento d'identità;

per cittadini stranieri permesso di soggiorno valido o documentazione comprovante la richiesta di rinnovo.

Allo sportello viene compilata la richiesta, acquisita la foto, le impronte digitali e la firma del cittadino. La richiesta viene poi inviata telematicamente al Poligrafico che si occupa della produzione e dell'invio della CIE all'indirizzo indicato.

VALIDITÀ PER L'ESPATRIO DELLA CIE

Per i cittadini italiani la CIE può essere considerata equipollente al Passaporto e avere validità per l'espatrio nei paesi dell'Unione Europea ed in quelli coi quali esistono appositi accordi.

Come per il documento cartaceo, nella CIE **valida** per l'espatrio non compare nessuna dicitura; nella CIE **non valida** per l'espatrio compare la dicitura: non valida per l'espatrio.

Per i cittadini comunitari e stranieri, la carta d'identità **non** ha validità per l'espatrio.

MINORENNI

Per i cittadini minorenni è richiesta la presenza di almeno un genitore.

Per la carta di identità valida per l'espatrio, i minori devono invece presentarsi con entrambi i genitori, per l'assenso all'espatrio. Se uno dei genitori non può recarsi in Comune per prestare il proprio assenso, può consegnare tramite l'altro genitore, l'apposita dichiarazione sul modello disponibile nella presente pagina con fotocopia della propria Carta d'identità.

TEMPISTICA E RILASCIO

La **CIE non** viene rilasciata subito allo sportello, ma è inviata, a scelta del richiedente, presso il proprio indirizzo (o altro recapito) o presso uno degli uffici comunali preposti al rilascio del documento, entro **6 giorni** lavorativi dalla richiesta.

COSTI

Il costo della carta d'identità elettronica, per primo rilascio o rinnovo alla scadenza, è pari a **22,21 Euro** (di cui 16,79 di competenza del Ministero dell'Interno e 5,42 per il Comune).

Per il rilascio del **duplicato** per furto, smarrimento o deterioramento il costo è pari a **27,37 Euro** (di cui 16,79 di competenza del Ministero dell'Interno e 10,58 per il Comune).

Il pagamento avverrà mediante versamento da effettuarsi sul C/C n. 12990859 intestato a COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO SERVIZIO TESORERIA VIA V.MARCONI, 1 . 85010 SAN CHIRICO NUOVO con la causale: %ilascio o rinnovo carta d'identità+o %richiesta duplicato della carta d'identità+.